

**ALLEGATO 1 – ALLEGATO AL CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI UN
SISTEMA MULTIFUNZIONE PER ESAMI DI ROUTINE PER L’AZIENDA ULSS 4 –
“VENETO ORIENTALE” PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI JESOLO.**

Indice

Indice	2
1 Premessa	3
2 Caratteristiche tecniche minime delle apparecchiature	3
2.1 Multifunzione per esami di routine	3
3 Servizi Connessi	5
3.1 Sopralluogo e attività connesse	6
3.2 Consegna ed installazione.....	7
3.3 Collaudo	8
3.4 Istruzione del personale.....	9
3.5 Garanzia	9
3.6 Servizio di Assistenza e Manutenzione full risk per i primi 12 mesi	10
3.6.1 Manutenzione preventiva	11
3.6.2 Manutenzione correttiva	12
3.6.3 Fornitura parti di ricambio	12
3.6.4 Customer Care	13
3.6.5 Telediagnosi	13
3.6.6 Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)	14
4 Prestazioni Accessorie	14
4.1 Estensione del servizio di assistenza e manutenzione full risk per ulteriori <36> mesi su apparecchiature e dispositivi accessori.....	14
4.2 Smontaggio non conservativo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi accessori usati ai fini del successivo ritiro e trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)....	15
5 Penalità	16
6 Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali	17

1 Premessa

Il presente Allegato al Capitolato Tecnico ha come obbiettivo quello di illustrare e dettagliare i requisiti tecnici minimi che devono essere necessariamente posseduti dalle apparecchiature offerte in gara a **pena di esclusione** dalla gara stessa, le caratteristiche funzionali, i servizi connessi, le prestazioni accessorie relative la fornitura di un sistema Multifunzione per l'azienda ULSS 4 – Veneto Orientale per il presidio Ospedaliero di Jesolo.

Le *caratteristiche tecniche minime*, così come definite e indicate nel presente Allegato, devono essere necessariamente possedute dalle Apparecchiature offerte in gara, a **pena di esclusione dalla gara**.

2 Caratteristiche tecniche minime delle apparecchiature

2.1 Multifunzione per esami di routine

Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche minime del Multifunzione. Le caratteristiche minime, così come definite e indicate nel presente Allegato al Capitolato tecnico, devono essere necessariamente possedute dalle Apparecchiature offerte.

Generatore (caratteristiche da dichiarare, ove applicabile, con riferimento alle norme IEC 60601 e IEC 60613):
Generatore ad alta frequenza
Potenza massima > 60 Kw
Limite superiore kV ≥ 125 Kv
Corrente massima sul tubo ≥ 600 mA
Tempo minimo di esposizione ≤ 1 ms
Tempo massimo di esposizione ≥ 2 s
Esposimetro automatico AEC
In grado di operare in tecnica libera a due o tre punti (kV, mA, ms) e programmabile
Tubo radiogeno collimatore (caratteristiche da dichiarare, ove applicabile, con riferimento alle norme IEC 60613 e IEC 60336):
Tubo radiogeno ad anodo rotante almeno 8.500 giri/minuto
Capacità termica anodica ≥ 300 Khu
Capacità termica del complesso radiogeno (tubo più guaina) ≥ 1.500 kHU
Doppio fuoco, valori nominali: - dimensione fuoco piccolo $\leq 0,6$ mm - dimensione fuoco grande $\leq 1,3$ mm
Collimatore automatico con selezione di campi rettangolari e visualizzazione luminosa del campo di collimazione
Collimatore con filtri addizionali motorizzati in Al e/o Cu
Presenza sul tubo collimatore dei comandi per la movimentazione del tubo collimatore
Dotato di sistema di arresto al contatto o prima dell'urto
Stativo portatubo:
Sospensione di tipo pensile
Copertura paziente nel piano orizzontale $\geq 280 \times 210$ cm
Corsa sull'asse verticale ≥ 150 cm

Rotazione motorizzata del tubo attorno l'asse verticale $\geq 250^\circ$
Rotazione motorizzata del tubo attorno l'asse orizzontale $\geq 130^\circ$
Movimentazione motorizzata e manuale sugli assi x, y e z
Autopositioning (in base ai programmi d'esame) del sistema pensile e sorgente radiogena
Centratrice automatica del tubo sul detettore del tavolo e del teleradiografo al variare della posizione tubo e/o detettore
Tavolo portapaziente:
Ad altezza variabile motorizzata e movimentazione orizzontale (manuale o automatica) del piano portapaziente o del detettore
Altezza minima del piano portapaziente rispetto al pavimento ≤ 60 cm
Escursione trasversale del piano portapaziente o del detettore $\geq \pm 10$ cm
Estensione longitudinale scansionabile senza riposizionamento del paziente ≥ 120 cm
Lunghezza del piano portapaziente ≥ 220 cm
Larghezza del piano portapaziente ≥ 75 cm
Massimo peso supportabile ≥ 200 Kg senza limitazioni di movimento
Tavolo porta paziente radiotrasparente con equivalenza $\leq 1,3$ mmAl@100 kV
Comandi per elevazione del tavolo porta paziente
Mantenimento automatico della distanza tubo detettore nei movimenti verticali
Sincronizzazione longitudinale tra tubo e detettore
Fasce di compressione del paziente
Impugnature asportabili per il paziente sul piano portapaziente
Detettore per il tavolo porta paziente:
Detettore alloggiato nel tavolo di tipo wireless con area attiva $\geq 34 \times 40$ cm
Peso del detettore comprensivo di eventuale batteria ≤ 5 Kg
Fornito con porta detettore e alloggiamento per griglia antidiffusione rimovibile, per esami liberi
Dotato di eventuali protezioni per l'esecuzione di esami con paziente (di peso > 150 Kg) in piedi sul detettore
Fornito con alloggiamento per la ricarica
Matrice attiva del detettore $\geq 2020 \times 2020$ pixel, 12 bit
Dimensione fisica del pixel ≤ 200 micron
Detective quantum efficiency (DQE) a RQA5 a 1 lp/mm $\geq 45\%$ (IEC 62220 -1)
Funzione di trasferimento della modulazione (MTF) a RQA5 a 1 lp/mm $\geq 55\%$
Fornito con 1 griglia antidiffusione rimovibile (es: f = 100 cm) ratio ≥ 8 o sistema equivalente
Teleradiografo a pavimento:
Distanza minima da terra del centro del detettore ≤ 50 cm (con detettore ortogonale al pavimento)
Distanza massima da terra del centro del detettore ≥ 165 cm (con detettore ortogonale al pavimento)
Tilt dell'unità detettore da -20° a $+90^\circ$
Maniglie d'appoggio per le braccia del paziente
Movimentazione verticale motorizzata
Detettore per il teleradiografo:
Dimensione area attiva del detettore $\geq 40 \times 40$ cm
Matrice attiva del detettore $\geq 2020 \times 2020$ pixel, 12 bit
Dimensione fisica del pixel ≤ 200 micron
Detective quantum efficiency (DQE) a RQA5 a 1 lp/mm $\geq 45\%$ (IEC 62220 -1)
Funzione di trasferimento della modulazione (MTF) a RQA5 a 1 lp/mm $\geq 55\%$
Fornito con 2 griglie antidiffusione rimovibili (es: una griglia con f =100 cm ed una griglia con f =180 cm) ratio ≥ 8 o sistema equivalente

Dicom:
Interfaccia DICOM con il supporto delle service classes: send e print, worklist/MPPS, storage, storage commitment, Radiation Dose Structured Report
Consolle di comando:
Funzionalmente integrata per: la visualizzazione delle immagini, la gestione dei dati del paziente, la gestione e visualizzazione dei parametri d'esame e la movimentazione automatica degli elementi dell'apparecchiatura multifunzione in base ai programmi d'esame
Sistema operativo tipo Windows o similare di ultima generazione
Equipaggiata di monitor LCD (di almeno 19") con matrice $\geq 1280 \times 1024$, tastiera alfanumerica e mouse
Sistema di visualizzazione, documentazione e memorizzazione della dose erogata secondo quanto previsto dal D.lgs. 187/2000 e s.m.i.
Capacità dell'archivio locale: almeno 4.000 immagini con la massima risoluzione
Sistema per masterizzazione delle immagini, inclusivo di DICOM viewer, su CD e/o DVD in formato DICOM
Software di acquisizione ed elaborazione delle immagini:
Fornito con il software di stitching o pasting automatico e relativo supporto di sostegno del paziente per esami al teleradiografo in ortostasi
Possibilità di inserire annotazioni
Contrast and brightness
Noise reduction
Edge enhancement
Image reversal
Greyscale optimisation
Zoom and pan
Windowing
L'apparecchiatura dovrà essere corredata inoltre dei seguenti accessori:
Tavolo per la consolle di comando completo di due sedie con le rotelle
UPS della consolle di comando con segnalazione di inizio assenza di corrente di rete, per garantire il safe shutdown della consolle di comando e il salvataggio automatico dei dati

Sono inoltre richiesti i seguenti dispositivi accessori:

L'apparecchiatura in configurazione minima offerta dovrà possedere le caratteristiche tecniche idonee all'installazione dei dispositivi accessori offerti.

Sono compresi nel prezzo unitario offerto per ciascuna apparecchiatura i seguenti servizi connessi:

- sopralluogo e attività connesse;
- consegna ed installazione;
- collaudo;
- istruzione del personale;
- garanzia per 12 mesi;
- servizio di assistenza e manutenzione "full risk" per i primi 12 mesi;
- collegamento al sistema Ris\Pacs
- ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.).

3 Servizi Connessi

I servizi descritti nel presente allegato al capitolo sono connessi alla fornitura delle apparecchiature e dei relativi dispositivi accessori, vale a dire che il corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo unitario offerto per ciascuna apparecchiatura e dispositivo accessorio.

3.1 Sopralluogo e attività connesse

Il sopralluogo del locale dovrà obbligatoriamente essere eseguito entro la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'amministrazione comunicherà una data in cui eseguire il sopralluogo che si svolgerà presso l'u.o.c. Radiologia del Presidio Ospedaliero di Jesolo in presenza di un incaricato della P.A. nei locali dove dovrà essere installata l'apparecchiatura.

Qualora l'Amministrazione non fosse disponibile a far eseguire il sopralluogo alla data indicata, sarà sua cura contattare la ditta, concordando e formalizzando una nuova data valida per entrambi, e comunque entro la data di scadenza della presentazione delle offerte.

Nell'offerta tecnica, pena esclusione dalla gara, la ditta dovrà allegare un "progetto di massima" contenente la dichiarazione di presa visione dello stato dei locali, delle fonti di energia, e di ogni altra circostanza che possa influire sull'installazione e messa in funzione delle apparecchiature, un quadro personalizzato delle opere impiantistiche necessarie, del quadro elettrico, le condizioni di esercizio (temperatura, umidità), le caratteristiche elettriche, gli elaborati grafici con l'indicazione delle dimensioni di tutta l'apparecchiatura, indicazione delle dimensioni dell'elemento più voluminoso, del sistema di fissaggio dell'apparecchiatura, schema grafico del sistema di ancoraggio\ fissaggio e qualunque altra informazione utile per poter eseguire eventuali lavori.

Si precisa che presso il locale dove andrà installata l'apparecchiatura risulta attualmente presente un sistema di ancoraggio\ fissaggio a soffitto che dovrà essere impiegato anche per la nuova installazione. Eventuali modifiche\ integrazioni al supporto sono a carico totale della ditta aggiudicataria.

Tutte le opere necessarie alla predisposizione del locale indicate nel "progetto di massima" saranno a totale carico dell'Amministrazione escluse le eventuali opere relative al sistema di ancoraggio\ fissaggio della struttura (struttura di sostegno putrelle).

La ditta aggiudicatari dovrà concordare, entro 10 gg dalla stipola del contratto, la data in cui procedere allo smontaggio e alla dismissione dell'apparecchiature e dei relativi dispositivi accessori obsoleti, ora presente. Per tale attività il Fornitore ha a disposizione almeno 4 (quattro) giorni lavorativi per le operazioni previste. A conclusione dei lavori di smontaggio dell'apparecchiatura il Fornitore dovrà fornire documentazione delle verifiche strutturali e dimensionali dell'idoneità statica del sistema strutturale di sostegno redatta da un tecnico abilitato.

L'Amministrazione ricevuta comunicazione di avvenuto smontaggio e dismissione dell'apparecchiatura procederà con le opere propedeutiche all'installazione della nuova apparecchiature comunicando per iscritto al Fornitore la data di ultimazione dei lavori e le date disponibili per il "sopralluogo di verifica" che dovrà essere svolto comunque entro 10 gg. solari dalla comunicazione della data di ultimazione dei lavori pena l'applicazione delle penali. Il Fornitore darà la conferma all'Amministrazione della data di effettuazione del sopralluogo di verifica. Nel sopralluogo di verifica il Fornitore si accerterà dell'idoneità dei locali a ricevere l'apparecchiatura secondo il progetto di massima dallo stesso redatto, e rilascerà contestualmente un "verbale di sopralluogo di verifica" con il quale dichiarerà l'idoneità oppure segnalerà le anomalie che l'Amministrazione dovrà risolvere entro tempi ragionevolmente concordati con il Fornitore. Al termine dei lavori richiesti per risolvere eventuali anomalie, il Fornitore potrà effettuare un ulteriore sopralluogo di verifica.

Sarà a carico del Fornitore il fissaggio dell'apparecchiatura compresi i supporti, le piastre e quant'altro necessario, nonché il collegamento alla rete elettrica predisposta dalla P.A.

Il Fornitore dovrà inoltre realizzare ed installare i supporti necessari al funzionamento dell'apparecchiatura.

Tutti gli interventi a carico del Fornitore dovranno essere realizzati, salvo diverso accordo con la P.A., entro *15 giorni* solari dalla dichiarazione di idoneità contenuta nel verbale di sopralluogo di verifica, pena l'applicazione delle penali.

A tal fine la P.A. dovrà mettere a disposizione i locali concordando con il Fornitore tempi e modi.

Entro i suddetti *15 giorni* il Fornitore comunicherà formalmente la conclusione degli interventi di propria competenza e contestualmente indicherà la data di consegna e installazione, dell'apparecchiatura. A conclusione dei lavori il Fornitore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità del sistema documentata dalle verifiche strutturali e dimensionali relative alla soluzione progettuale presentata.

3.2 Consegna ed installazione

L'attività di consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell'imballaggio. Si ricorda che l'asporto dell'imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n.152/2006 e ss.m.i..

La consegna dell'apparecchiatura sistema Multifunzione per esami di routine deve avvenire entro *7 (sette)* giorni lavorativi dal termine di compimento degli interventi a carico del Fornitore pena l'applicazione delle penali come da Articolo 5. Tale termine è indicato nella comunicazione che il Fornitore fa all'Amministrazione di conclusione degli interventi di propria competenza.

Le apparecchiature dovranno essere consegnate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione.

Le apparecchiature devono essere consegnate unitamente alla manualistica d'uso in lingua italiana (hardware e software) nonché alle certificazioni di conformità. Inoltre, devono essere fornite le password i manuali tecnici ed qualunque altro materiale/software necessari ad eseguire la manutenzione dei dispositivi in autonomia. La stessa manualistica dovrà essere fornita sia in formato digitale che in formato cartaceo. L'eventuale modifica delle password d'accesso devono essere concordate con l'ente proprietaria del bene.

Al termine delle operazioni di consegna e comunque entro *5 (cinque)* giorni dalla stessa, il Fornitore dovrà procedere, dopo il montaggio, alle operazioni di installazione sia delle apparecchiature sia degli eventuali dispositivi accessori pena l'applicazione delle penali. Nell'installazione è compreso il collegamento della fornitura alla rete elettrica dell'Amministrazione Azienda Ulss 4 – “Veneto Orientale”. Al termine delle operazioni di installazione il Fornitore può procedere al collaudo.

Per l'accesso delle apparecchiature sarà garantito che i percorsi interni alle proprie strutture consentano il passaggio dell'elemento più voluminoso, fino a destinazione.

Per ogni apparecchiatura verrà redatto un apposito “verbale di consegna e installazione”, sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione Azienda Ulss 4 – “Veneto Orientale” e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la data di stipula del contratto, il luogo e la data dell'avvenuta consegna e installazione, l'eventuale numero progressivo di installazione (assegnato dal Fornitore), il numero delle apparecchiature oggetto del verbale di consegna ed il numero delle apparecchiature consegnate.

3.3 Collaudo

Il collaudo viene effettuato dal Fornitore in contraddittorio con l'Amministrazione e deve riguardare la totalità delle apparecchiature compresi gli eventuali dispositivi accessori ed i relativi sistemi software installati.

I collaudi verranno effettuati nel rispetto delle indicazioni riportate nella Guida CEI 62-122 "Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione" e sue eventuali successive revisioni e/o norme sostitutive.

Il collaudo dovrà essere effettuato entro 10 dal termine dell'installazione, salvo diverso accordo con la l'Amministrazione e consisterà:

- nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell'apparecchiatura, compresi software e dispositivi accessori;
- nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relativi dispositivi accessori, con quelli indicati nella documentazione di gara nonché dichiarati ed emersi in sede di offerta;
- nella verifica della conformità dell'apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;
- nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore, inclusa la eventuale riproduzione di immagini test;
- nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento, che a discrezione dell'Amministrazione possono in alternativa essere eseguite da suo personale di fiducia;
- nella esecuzione dei controlli di qualità da parte della fisica sanitaria dell'Amministrazione.

Si sottolinea che il Fornitore dovrà essere sempre presente durante tutte le fasi sopra descritte.

Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza.

Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo.

Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore.

La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo ed è stato acquisito parere positivo da parte della fisica sanitaria.

Delle suddette operazioni verrà redatto apposito "verbale di collaudo", firmato dall'Amministrazione e controfirmato dal Fornitore. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione". Il verbale dovrà contenere la data e il luogo dell'istruzione del personale (previamente concordato con l'Amministrazione). Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Le prove di collaudo devono concludersi entro 10 (dieci) gg solari dal loro inizio, salvo diverso accordo con l'Amministrazione.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore.

Quando le apparecchiature o parti di esse non superano le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni sono ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove deve concludersi entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti.

Se entro il suddetto termine le apparecchiature non superino in tutto o in parte, queste ultime prove, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse, salva l'applicazione delle penali previste nell'Articolo 5.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione, a seguito di secondo, o successivo, collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo il maggior danno.

L'Amministrazione ha l'obbligo di non utilizzare le apparecchiature consegnate e poste in funzione prima delle operazioni di collaudo, in caso contrario le apparecchiature utilizzate debbono intendersi accettate al collaudo.

Al termine del collaudo dovranno essere effettuate dalla Amministrazione le prove di accettazione previste dal D. Lgs. 26 maggio 2000, n. 187 e successive modifiche, per il giudizio di idoneità all'uso clinico.

Il Fornitore è tenuto agli eventuali adeguamenti delle apparecchiature come previsto dal predetto decreto legislativo e successive modifiche.

3.4 Istruzione del personale

L'istruzione del personale sull'utilizzo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi accessori è un'attività di affiancamento volta a chiarire i seguenti punti:

- Uso dell'apparecchiatura dei suoi dispositivi compresi i software in ogni loro funzione e delle eventuali modalità di risparmio energetico;
- Procedure per la soluzione autonoma degli inconvenienti più frequenti;
- Modalità di comunicazione (es.: orari e numeri di telefono) con il Fornitore per eventuali richieste di intervento, assistenza e manutenzione e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi previsti e con le esigenze di utilizzo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi.

Il personale, il cui numero è definito dall'Amministrazione, verrà formato nella medesima seduta.

Per tale attività la ditta dovrà prevedere almeno 3 giornate di formazione per ciascun dispositivo che andranno concordate direttamente con l'Amministrazione.

Si fa presente che i costi relativi all'istruzione del personale, che si rende necessaria a seguito dell'aggiornamento gratuito del/dei software installato/i di gestione durante tutto il periodo di attivazione del servizio di assistenza e manutenzione "full risk" restano a carico del Fornitore.

3.5 Garanzia

Per ciascuna apparecchiatura sistema Multifunzione per esami di routine e dispositivo accessorio offerti è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 12 mesi a partire dalla data di collaudo positivo (data di accettazione dell'apparecchiatura).

Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura

gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione delle apparecchiature.

L'Amministrazione avrà diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta, nel termine di 12 (dodici) mesi, a partire dalla data di collaudo positivo, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle apparecchiature stesse (comprendenti o meno dei dispositivi accessori), senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità.

Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna delle apparecchiature (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione) o da fatto proprio dell'Amministrazione.

Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte.

3.6 Servizio di Assistenza e Manutenzione full risk per i primi 12 mesi

Il Fornitore per i primi 12 mesi a partire dalla data del collaudo positivo dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione full risk sull'apparecchiatura e gli eventuali dispositivi accessori, secondo quanto di seguito specificato.

Il costo dei servizi di assistenza e manutenzione full risk per il primo periodo di 12 mesi decorrenti dalla data del collaudo positivo delle apparecchiature è incluso nel prezzo unitario di acquisto delle apparecchiature stesse e dei dispositivi accessori.

Sono comprese nel servizio la riparazione e la sostituzione dell'apparecchiatura in tutte le sue componenti, dei materiali di consumo soggetti ad usura (compreso il tubo radiogeno e il detettore), con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo.

Per le apparecchiature con detettore wireless il servizio in oggetto non copre la riparazione o sostituzione del detettore per eventi dovuti a cadute accidentali.

L'assistenza verrà effettuata con personale specializzato del Fornitore e comprenderà:

- Manutenzione preventiva;
- Manutenzione correttiva;
- Fornitura parti di ricambio;
- Customer care;
- Telediagnosi.

Tali attività saranno espletate secondo quanto di seguito previsto. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione full risk dovessero comportare una interruzione dell'utilizzo clinico delle apparecchiature e/o dei dispositivi accessori, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.

In particolare il Fornitore dovrà garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature e i dispositivi accessori tanto sotto l'aspetto infortunistico, di sicurezza e di rispondenza alle norme quanto sotto l'aspetto della rispondenza ai parametri tipici delle apparecchiature e al loro corretto utilizzo, garantendo un servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia

delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all'utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo.

Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione "full-risk" comprende anche i tubi radiogeni e tutto il materiale consumabile (cavi segnale, cuffie, batterie, accumulatori ricaricabili, sensori, sonde, trasduttori, fusori per stampanti laser, ecc.) con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo (es: materiale monouso e monopaziente).

Inoltre, il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature come accertato all'atto del collaudo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituire tali componenti con attrezzature nuove identiche o migliori rispetto alla fornitura originale.

Resta inteso che per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico che presenti rotture o logorii o che comunque diminuisca il rendimento delle apparecchiature, il Fornitore dovrà eseguire le dovute riparazioni e/o sostituzioni con materiali di ricambio originali e nuovi di fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti. Le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore che ne assicurerà il trattamento in conformità alle norme vigenti, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente.

Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura.

3.6.1 Manutenzione preventiva

La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi, come previsto dai manuali d'uso forniti in dotazione.

Tale manutenzione sarà effettuata nel rispetto delle modalità, frequenza e condizioni stabilite nel manuale relativo all'apparecchiatura e/o dispositivo opzionale acquistato.

La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche e i controlli dei parametri di funzionamento (verifiche funzionali) comprensivi del relativo materiale di consumo, le regolazioni e i controlli di qualità, nel numero e nei termini previsti dai manuali dei produttori; si intendono anche comprese le verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione preventiva/correttiva e comunque almeno una volta all'anno e gli eventuali interventi di rimessa a norma. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione preventiva potrà includere: verifiche e controlli dei parametri di funzionamento delle apparecchiature e dei dispositivi accessori, tarature e controlli di qualità di funzionamento. Le date del piano di manutenzione preventiva saranno concordate con il referente dell'Amministrazione. Eventuali modifiche al calendario saranno previamente concordate dalle parti.

Nel modificare il calendario si dovranno rispettare le frequenze e quindi gli intervalli temporali previsti tra gli interventi di manutenzione preventiva. All'Amministrazione dovrà essere inviato sempre il calendario aggiornato con l'indicazione delle modifiche e delle motivazioni relative alle modifiche.

Il Fornitore è tenuto al rispetto del calendario redatto, pena l'applicazione delle penali previste nell'Articolo 5.

Al positivo completamento delle attività di manutenzione preventiva, verrà redatto, a beneficio dell'Amministrazione un apposito "Verbale di manutenzione preventiva", il quale dovrà riportare almeno le informazioni relative alle attività svolte, alla data in cui è stata svolta l'attività di manutenzione, al numero di ore nelle quali l'apparecchiatura è rimasta in stato di fermo e all'elenco delle componenti eventualmente sostituite.

Per limitare il tempo di fermo macchina, nel caso in cui le attività di manutenzione preventiva siano previsti su due giorni, l'Amministrazione potrà scegliere, in funzione delle sue necessità di effettuare le attività previste in due giorni non consecutivi.

3.6.2 Manutenzione correttiva

La manutenzione correttiva (su chiamata) comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti, componenti, accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita con la sola esclusione dei materiali di consumo necessario all'ordinario utilizzo (es: materiale monouso e monopaziente), che subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale.

La manutenzione correttiva consiste nell'accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino delle originali funzionalità, con verifica dell'integrità e delle prestazioni dell'apparecchiatura. Qualora il guasto riscontrato possa incidere sulle condizioni di sicurezza dell'apparecchiatura, dovrà essere effettuata la Verifica di sicurezza elettrica e il controllo di funzionalità, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari applicabili.

La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità:

- Numero interventi su chiamata illimitati.
- Intervento entro *4(quattro) ore solari (esclusi domenica, festivi, e gli orari in cui il Customer Care non è attivo)* dalla data di ricezione della "Richiesta di intervento", trasmessa dall'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali previste nell'Articolo 5.
- Invio delle parti guaste, per la loro eventuale riparazione, immediatamente dopo l'identificazione dell'avaria.
- Ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura/dispositivo guasta entro 5 giorni solari dalla data di ricezione della Richiesta di intervento, pena l'applicazione delle penali previste all'Articolo 5.

Gli interventi di manutenzione correttiva dovranno essere richiesti formalmente via fax, telefonica, mail o altra modalità mediante una "Richiesta di intervento", dall'Amministrazione al Fornitore tramite il "Customer Care".

Per ogni intervento dovrà essere redatta un'apposita nota in duplice copia, sottoscritta da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati: il numero progressivo cui si riferisce l'apparecchiatura per la quale è stato richiesto l'intervento, il numero di installazione, il numero progressivo (identificativo della chiamata, l'ora, il giorno della chiamata, il numero dell'intervento, l'ora ed il giorno di intervento, l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino (o del termine intervento). Una copia è per il Fornitore ed una copia resta all'Amministrazione stessa.

3.6.3 Fornitura parti di ricambio

Tutte le parti di ricambio dovranno essere originali. Il Fornitore deve garantire all'Amministrazione che utilizzerà il contratto, la loro reperibilità e fornitura per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura.

Nel corso del periodo di assistenza e manutenzione full risk (12 mesi), e fino al compimento del decimo anno dalla data di accettazione, il Fornitore garantirà su tutte le parti di ricambio originali prezzi non superiori ai prezzi di listino ufficiali di volta in volta vigenti ed eventualmente depositati presso la camera di commercio, pena l'applicazione delle penali di cui all'Articolo 5.

3.6.4 Customer Care

Il Fornitore deve mettere a disposizione dell'Amministrazione, entro *15 (quindici) giorni solari* dalla stipula del contratto, pena l'applicazione delle penali di cui allo Schema Contratto, un apposito Customer Care che funzioni da centro di ricezione e gestione delle richieste di assistenza e manutenzione, per la segnalazione dei guasti e la gestione dei malfunzionamenti. Il Customer Care avrà un numero telefonico ed uno di fax dedicati. I numeri potranno essere gratuiti oppure ad addebito ripartito con numeri geografici di rete fissa nazionale.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro *15 (quindici) giorni solari* a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva gli orari di servizio, il numero telefonico ed il numero di fax dedicati al servizio di "Customer Care", pena l'applicazione delle penali di cui all'Articolo 5.

Il Customer Care dovrà essere attivo per la ricezione delle richieste di intervento e delle chiamate tutti i giorni dell'anno, esclusi domenica e festivi, per almeno 8 ore in una fascia oraria da lunedì al venerdì che va dalle ore *8:30 alle ore 17:30 mentre il sabato dalle 8:30 alle 12:30*.

Le richieste di intervento di assistenza e/o manutenzione inoltrate la domenica o i festivi, si intenderanno ricevute all'inizio dell'orario di lavoro del Customer Care del giorno lavorativo successivo.

Le richieste inoltrate dopo le 8 ore di lavoro del Customer Care si intenderanno ricevute all'inizio dell'orario di lavoro del Customer Care del giorno lavorativo successivo.

A ciascuna richiesta di intervento, di assistenza e di manutenzione effettuata dall'Amministrazione, il Fornitore, previa registrazione della richiesta, dovrà assegnare e quindi comunicare all'Amministrazione stessa, contestualmente alla ricezione della richiesta medesima, un numero progressivo (identificativo della richiesta di intervento), la data e l'ora di ricezione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

3.6.5 Telediagnosi

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione, come parte integrante del servizio di full risk, dalla data di esito positivo del collaudo, pena l'applicazione delle penali di cui all'Articolo 5, e per tutta la durata del contratto, la funzionalità di telediagnosi dello stato di funzionamento dell'apparecchiatura.

La funzionalità dovrà:

- Essere di tipo permanente, senza necessità di intervento manuale da parte dell'Amministrazione.
- Essere abilitata da una linea internet dedicata messa a disposizione dall'Amministrazione.
- Consentire l'accesso in telediagnosi, da parte del Customer Care del Fornitore, allo stato di funzionamento dell'apparecchiatura.

Tramite la telediagnosi, preventivamente all'eventuale intervento in loco del tecnico addetto alla manutenzione (preventiva e/o correttiva), il Customer Care del Fornitore deve essere in grado di raccogliere informazioni diagnostiche per l'eventuale ripristino della piena funzionalità della macchina.

3.6.6 Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)

Il servizio in esame è un servizio connesso alla fornitura delle apparecchiature e dei relativi dispositivi accessori e dovrà essere prestato gratuitamente dal Fornitore qualora espressamente richiesto dall'Amministrazione e secondo le tempistiche stabilite con l'Amministrazione stessa.

Il Fornitore dovrà osservare, ove applicabili, le disposizioni del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i., del D.Lgs. 152/2006 e ss.m.i., del D.Lgs. 205/2010 e ss.m.i. del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI), recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e ss.m.i. e del D.M. 8 marzo 2010, n. 65 per l'espletamento delle attività di ritiro dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.).

Il Fornitore si impegna a consegnare all'Amministrazione il formulario di cui all'art. 188, comma 3 lett. b) e 188 bis del surrichiamato Decreto Legislativo nelle modalità e termini ivi previsti ed al conferimento dei R.A.E.E. ai soli impianti di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e ss.m.i..

Il Fornitore si impegna inoltre ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi. Riguardo alle attività di ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 188/2008 e ss.m.i..

I R.A.E.E. da ritirare potranno essere di qualsiasi marca o modello ma equivalenti per caratteristiche di peso e dimensione alle apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di fornitura. Si evidenzia che il numero delle apparecchiature da ritirare non potrà eccedere il numero delle apparecchiature ordinate. I dati dell'apparecchiature da ritirare verranno comunicate alla ditta aggiudicataria.

Resta inteso che alla stregua di tutte le disposizioni normative sopra richiamate disciplinanti *ex lege* gli adempimenti posti a carico del Fornitore per il corretto espletamento delle relative attività, l'Amministrazione è sollevata da qualsivoglia responsabilità in caso di inottemperanza del Fornitore alle norme di legge, come ivi espressamente richiamate, fatti salvi i diritti e le obbligazioni alla stessa spettanti ai sensi della normativa in argomento.

4 Prestazioni Accessorie

Di seguito vengono elencate le prestazioni accessorie, quindi non incluse nel prezzo della fornitura delle apparecchiature radiologiche e dispositivi accessori descritti al paragrafo 2 del presente documento, che dovranno essere obbligatoriamente erogate da parte del Fornitore. I successivi paragrafi, oltre a descrivere la tipologia di servizio richiesto, danno evidenza delle modalità di remunerazione di ciascuna prestazione accessoria alla fornitura.

4.1 Estensione del servizio di assistenza e manutenzione full risk per ulteriori <36> mesi su apparecchiature e dispositivi accessori

L'Amministrazione richiede l'estensione dei servizi di assistenza e manutenzione per ulteriori 36 mesi successivi ai primi 12 mesi. Il servizio è richiesto sull'apparecchiatura completa dei dispositivi accessori. Il prezzo del servizio di assistenza e manutenzione full risk per ulteriori 36 mesi è determinato in misura fissa per tutta la durata del contratto e sarà proporzionale al valore offerto in gara per il bene stesso secondo il seguente dettaglio:

Descrizione	% annua sul prezzo a base d'asta
Multifunzione per esami di routine e relativi accessori	8%

I valori elencati nella seconda colonna della precedente tabella rappresentano le percentuali che, applicate ai **valori offerti in gara** per le apparecchiature (comprehensive dei dispositivi accessori), ne determinano il corrispondente valore economico annuo del servizio accessorio di estensione della garanzia full risk.

Il prezzo del servizio di assistenza e manutenzione full risk per ulteriori 36 mesi è determinato in misura fissa per tutta la durata del contratto ed è espresso in termini percentuali.

Più precisamente, il prezzo è dato applicando le suddette percentuali sul prezzo unitario a base d'asta, IVA esclusa, per l'apparecchiatura ed il dispositivo accessorio sul quale si intende attivare tale servizio, tra quelli di cui alla Tabella che precede.

L'importo così ottenuto è il costo per il servizio di assistenza e manutenzione full risk per 12 mesi. Tale importo annuale va moltiplicato per 3 per aversi l'importo complessivo per il servizio per 36 mesi.

Il Servizio accessorio verrà espletato dal Fornitore a partire dalla scadenza del servizio assistenza e manutenzione full risk connesso con la fornitura; pertanto il servizio accessorio decorre al termine dei primi 12 mesi dalla data di esito positivo del collaudo della fornitura.

Unitamente al Servizio accessorio il Fornitore dovrà garantire, per i successivi 36 (trentasei) mesi, una seduta di istruzione del personale (il numero dei dipendenti da formare sarà stabilito dall'Amministrazione) ogni 12 (dodici) mesi per un totale di 3 (tre) sedute.

Per le apparecchiature con detettore wireless il servizio in oggetto non copre la riparazione o sostituzione del detettore per eventi dovuti a cadute accidentali.

I temi delle sedute di istruzione sono riportati al paragrafo "3.4" oltre all'istruzione sull'eventuale aggiornamento dei software delle apparecchiature.

4.2 Smontaggio non conservativo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi accessori usati ai fini del successivo ritiro e trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Il servizio accessorio comprende lo smontaggio e trasporto al piano terra dell'apparecchiatura, compresi gli eventuali dispositivi accessori, ai fini del ritiro e trattamento dell'apparecchiatura quale rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.). Dovranno essere osservate le disposizioni del D.lgs.49/2014 e ss.m.i., DLgs. 151/2005 e s.m.i., del D.lgs. 152/2006 e ss.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e s.m.i., del D.lgs. 205/2010 e del D.M. 8 marzo 2010, n. 65 per l'espletamento delle attività di ritiro dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.).

Qualora l'Amministrazione richieda il servizio, la stessa si impegna a corrispondere la somma di € 3.500,00 iva esclusa. Il prezzo è determinato in misura fissa per tutta la durata della fornitura.

Il Fornitore dovrà provvedere alle suddette operazioni presso il sito indicato dall'Amministrazione fornendo tutto quanto occorre per lo svolgimento delle stesse. I tempi per le suddette operazioni dovranno essere concordati dal Fornitore con l'Amministrazione richiedente nel rispetto dei tempi previsti per i servizi connessi alla fornitura dell'apparecchiatura nuova. Il servizio dovrà essere effettuato anche se l'apparecchiatura e i relativi dispositivi accessori che si chiede di smaltire dovessero essere ubicati in un luogo diverso da quello previsto per l'installazione della nuova.

5 Penalità

- A. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nei paragrafi 3.1 e 3.2 del Capitolato Tecnico, per:
- l'effettuazione sopralluogo;
 - l'invio del un "progetto di massima" contenente, tra l'altro, la dichiarazione di presa visione dello stato dei luoghi;
 - l'effettuazione del sopralluogo di verifica successivamente agli interventi necessari all'installazione delle apparecchiature effettuati dall'Amministrazione contraente;
 - l'esecuzione degli interventi a carico del Fornitore;
 - l'installazione delle apparecchiature e dei dispositivi accessori rispetto alla data della relativa consegna,

il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parziale o parzialmente difforme dalle disposizioni del Capitolato Tecnico e agli Ordini di Fornitura. In tal caso, le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

- B. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico per:
- l'effettuazione della verifica di conformità delle apparecchiature e degli eventuali dispositivi opzionali;
 - l'eventuale ripetizione della verifica di conformità in caso di non superamento della prima verifica di conformità;

l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale determinata in misura pari allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

- C. Qualora per cause non imputabili all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, entro il termine previsto al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico il fornitore non provveda a sostituire le apparecchiature che non abbiano superato in tutto o in parte la verifica di conformità, il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere alla Amministrazione contraente una penale determinata in misura pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- D. Per ogni difformità non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini concordati per la formazione del personale previsti nel paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari al 0,3 (zero virgola tre) per mille del valore del contratto di fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- E. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini di calendario previsti nel paragrafo 3.6.1 del Capitolato Tecnico, per gli interventi di manutenzione preventiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale

determinata in misura pari allo 0,3 (zero virgola sette) per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

- F. Per ogni ora lavorativa di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 3.6.2 del Capitolato Tecnico sia per i tempi di intervento sia per il ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura/dispositivo in caso di manutenzione correttiva, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari al 0,1 (zero virgola uno) per mille del valore del contratto di fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- G. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 3.6.2 del Capitolato Tecnico per la sostituzione dell'apparecchiatura/dispositivo affetti da malfunzionamento con un'apparecchiatura/dispositivo identici o migliori a quello malfunzionante, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari al 0,3 (zero virgola tre) per mille del valore del contratto di fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- H. Per ogni difformità nella fornitura di parti di ricambio durante la vigenza del contratto di fornitura rispetto a quanto previsto nel paragrafo 3.6.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura pari allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- I. In caso di ritardo rispetto ai termini previsti nel paragrafo 3.6.4 del Capitolato Tecnico per l'attivazione del servizio di Customer Care, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a Euro 1.000,00= (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
- J. In caso di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 5 (cinque) giorni solari rispetto ai termini previsti nel paragrafo 3.6.5 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura pari al 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- K. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini concordati con l'Amministrazione per il servizio di ritiro e trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), di cui al paragrafo 3.6.6 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura pari al 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

6 Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, verranno contestati alla ditta per iscritto dall'Amministrazione.

In caso di contestazione dell'inadempimento, la ditta dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate alla ditta le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, l'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto alla ditta a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate dalla ditta, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'Amministrazione potrà applicare alla ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto del contratto; la ditta prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato speciale non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato speciale per il ritardo non esonera in nessun caso la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In tale ultimo caso, la ditta è obbligata a reintegrare la garanzia per l'importo escusso, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte dell'Amministrazione.